# REGOLAMENTO INTERNO GENERALE SOCI ORDINARI AGRIPAT SOC. AGR. COOP.

**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale è adottato il presente Regolamento che si prefigge di disciplinare la produzione e l'immissione sul mercato del prodotto conferito dai soci cooperatori ordinari (ossia non iscritti alla Sezione OP Patate della Cooperativa a cui si applica invece altro apposito Regolamento Interno) ed i relativi adempimenti formali.

**ART. 2**

L' AGRIPAT con delibera del Consiglio di amministrazione e attraverso i propri strumenti tecnici, informa i soci ordinari (singoli e associati in forma societaria) ogni anno nel periodo novembre-dicembre sugli orientamenti circa le superfici da investire a patate e altri prodotti ortofrutticoli nonché indicazioni rispetto al fabbisogno di mezzi tecnico-produttivi quali ad esempio le patate per la semina per nell'anno successivo e le relative indicazioni tecnico-produttive. (art 4 punto n) dello Statuto Sociale)

**ART. 3**

Entro il mese di febbraio di ogni anno i soci ordinari sono tenuti a sottoscrivere, su apposito modulo fornito dall'AGRIPAT, l'impegnativa annuale di coltivazione per le superfici che intendono vincolare al conferimento. I soci ordinari sono tenuti al rispetto degli impegni di coltivazione e conferimento assunti con l'impegnativa annuale.

Non sono previste superfici minime e/o quantitativi minimi che il socio ordinario sia tenuto a inserire nell'impegnativa di coltivazione e conferire annualmente ad AGRIPAT.

Sono inoltre fatti salvi i criteri di rotazione colturale adottati dalle singole aziende agricole socie ordinarie e/o socie delle persone giuridiche associate in forma ordinaria ad AGRIPAT. L'impegnativa annuale conterrà, oltre alle generalità dell'azienda agricola, le superfici investite programmate a patate, o altri prodotti ortofrutticoli per i quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, la produzione prevista distinta per specie e varietà con relativa destinazione commerciale. L'impegnativa dovrà riportare anche la tipologia produttiva e il disciplinare di produzione che l'azienda agricola è in grado di rispettare come ad esempio disciplinare patata di Bologna D.O.P., disciplinare produttivo della patata Selenella®, disciplinare QC (Qualità Controllata) e successive modifiche, produzione Global Gap Grasp, produzione integrata o altre eventuali filiere.

L'impegnativa dovrà inoltre riportare i riferimenti catastali e georeferenziati delle coltivazioni del socio ordinario, ovvero dei soci aderenti alle persone giuridiche socie ordinarie di AGRIPAT, il cui conferimento sia stato vincolato a favore di AGRIPAT con l'impegnativa annuale. Tali indicazioni saranno da AGRIPAT trasmesse tempestivamente agli operatori commerciali privati e alle industrie di trasformazione destinatarie del prodotto sottoposto a programmi commerciali (es. Contratto Quadro o altri accordi interprofessionali). Per i produttori le cui aziende siano inserite nella programmazione del Consorzio Patata Italiana di Qualità, si provvederà a confermare i dati previsionali desunti dalle impegnative di coltivazione, al Consorzio medesimo oltre ad ogni altra informazione in applicazione dei propri regolamenti.

Per i produttori ricadenti nella provincia di Bologna e soci del Consorzio di Tutela Patata di Bologna D.O.P., che abbiano prodotto idoneo per i programmi di vendita a marchio D.O.P., dovranno indicare ad AGRIPAT, in fase di pre-raccolta, le quantità di patate che prevedono di ottenere tanto da programmare complessivamente la cessione di tale prodotto e l'inserimento nei piani di controllo previsti dalla normativa specifica.

I soci ordinari,che decidono di aderire al programma relativo al ritiro delle patate di calibro –45 mm., dovranno darne comunicazione attraverso l'impegnativa annuale di coltivazione o comunicazione apposita richiesta specificatamente dall'AGRIPAT e si impegneranno a rispettarne i termini.

I soci ordinari che intendono aderire alla "GESTIONE VOLONTARIA DELLO STOCCAGGIO E VENDITA SFUSA DI PATATE PRODOTTE DA ASSOCIATI" dovranno esprimere l'intenzione entro la fine del mese di dicembre di ogni anno.

I soci ordinari che interrompono temporaneamente la coltivazione di patate e altri eventuali prodotti ortofrutticoli per i quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, trasmetteranno

ugualmente l'impegnativa all'AGRIPAT annotando su di essa, in sostituzione dei dati di cui sopra, i motivi della mancata coltivazione.
Per i soci ordinari costituiti in forma societaria, è la stessa persona giuridica socia di AGRIPAT che provvede alla raccolta delle impegnative dei propri associati, i cui conferimenti siano stato vincolati a favore di AGRIPAT con l'impegnativa annuale di coltivazione sottoscritta. AGRIPAT, per proprie esigenze interne, qualora necessario, potrà richiedere ulteriore documentazione ai propri soci. La persona giuridica socia ordinaria è obbligata ad inviare annualmente all'AGRIPAT, entro il termine ultimo del 20 aprile, l'elenco aggiornato dei soci produttori conferenti le produzioni oggetto di impegnativa ad AGRIPAT, con l'indicazione delle superfici coltivate a patate e delle relative tipologie di coltivazione.
I soci ordinari sono inoltre tenuti entro la predetta data a segnalare eventuali variazioni rispetto alla intenzione di semina precedentemente espressa.
Sono fatte salve e comunicate di volta in volta termini di consegna dei dati previsionali produttivi relativi a produzioni specifiche come patate Selenella e patata di Bologna D.O.P. o altre filiere.
AGRIPAT è tenuta a verificare ed aggiornare l'esatta denominazione dei soci ordinari.
Al riguardo, i Soci sono tenuti a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale e segnalare tempestivamente ogni variazione rispetto la propria posizione sociale (Variazione societaria, sede, denominazione, trasferimento di azioni, ecc) al fine di poter aggiornare correttamente i libri sociali.

**ART. 4**

Qualora per qualsiasi motivo, le previsioni di produzione subissero consistenti variazioni, rispetto a quanto indicato nell'impegnativa, il socio ordinario, sia singolo che associato in forma societaria, dovrà trasmettere tempestivamente, all' AGRIPAT, o alla persona giuridica socia di appartenenza, le variazioni intervenute.

**ART. 5**

Nel caso in cui le quantità di prodotto previste dai soci ordinari per singola destinazione commerciale, risultassero fortemente eccedenti rispetto alle previsioni di collocamento sui mercati o verso le industrie di trasformazione, l'AGRIPAT potrà adottare, con apposite delibere dei propri organi, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in vigore, misure idonee di contenimento, regolamentazione e destinazione del prodotto.

**ART. 6**

Sulla scorta delle impegnative sottoscritte dai propri soci e dalle eventuali successive variazioni di produzione, l'AGRIPAT formula un programma annuale di commercializzazione prioritariamente basato su contratti quadro nazionali e regionali o altri accordi interprofessionali da stipularsi con aziende commerciali per quanto riguarda il prodotto destinato al mercato del fresco e con le industrie per il prodotto destinato alla trasformazione industriale.
AGRIPAT, potrà proporre direttamente alle ditte firmatarie dei Contratti Quadro (CQ) ed ai propri soci ordinari singoli ed in forma societaria, per il solo prodotto conferito dai rispettivi associati, accordi per lo smaltimento delle produzioni definite scarto o seconda verso impianti che utilizzano sottoprodotti agro-industriali. Per le ditte firmatarie dei Contratti Quadro AGRIPAT potrà predisporre apposita impegnativa vincolante alla restituzione del prodotto non idoneo e conferito dai propri soci ordinari e finalizzata alla disponibilità del prodotto oggetto di contratto di conferimento.
La sottoscrizione di accordi interprofessionali e/o contratti quadro da parte di AGRIPAT vincola i soci ordinari, per quanto concerne le loro produzioni oggetto di conferimento ad AGRIPAT, all'integrale rispetto delle clausole contrattuali contenute previa comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione ai soci medesimi. I soci ordinari si impegnano alla consegna del prodotto previsto nella denuncia di semina sottoscritta. Le superfici dichiarate e coltivate in Emilia Romagna, saranno comunicate da Agripat al Servizio Fitosanitario regionale dell'Emilia Romagna. Per le superfici coltivate a patate, in Emilia Romagna, non inserite nella denuncia di semina, il socio ordinario dovrà provvedere autonomamente alla segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, previa iscrizione al RUOP (Registro Unico Operatori Professionali). Tutte le superfici coltivate a patate in altre regioni dovranno essere segnalate direttamente dalle aziende agricole ai rispettivi Servizio Fitosanitari Regionali.
I soci ordinari, in tal modo, acquisiscono il diritto di farsi assistere da AGRIPAT nell'applicazione degli accordi/contratti medesimi ivi compresa l'assistenza tecnica agronomica che AGRIPAT fornirà direttamente con proprio personale o per il tramite di aderenti a comitati o strutture a cui

aderisce anche AGRIPAT. Per il servizio tecnico di assistenza diretta AGRIPAT dovrà individuare un costo aggiuntivo da comunicare al socio ordinario prima dell'erogazione del servizio stesso.
Per eventuali gestioni particolari, che prevedono conferimenti diretti degli associati e la relativa commercializzazione al di fuori di accordi interprofessionali, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere apposito regolamento di attuazione.

**ART. 7**

Le norme di qualità, alle quali i soci ordinari devono attenersi per i conferimenti impegnati a favore di AGRIPAT, sono quelle definite in sede di sottoscrizione degli accordi interprofessionali e/o contratti quadro.
Dette norme sono applicate, in relazione alla destinazione del prodotto, su tutto il prodotto immesso sul mercato da AGRIPAT, ivi compreso quello conferito dai soci ordinari.
In assenza di accordi interprofessionali e/o contratto quadro, AGRIPAT, attraverso i propri organi sociali, provvederà ad emanare apposite norme almeno un mese prima dell'inizio della raccolta dandone tempestiva comunicazione ai soci ordinari.

**ART. 8**

L'AGRIPAT per quanto concerne norme comuni di produzione, in applicazione dei regolamenti comunitari e della legislazione regionale e nazionale vigente, adotta prioritariamente il disciplinare tecnico di produzione emanato dalla Regione di Produzione, integrato per specifiche progettualità da quelli emanati dall'UNAPA, dal Consorzio Patata di Bologna DOP e dal consorzio Patata Italiana di Qualità. Per l'applicazione di tali disciplinari l'Associazione si avvale dei propri tecnici nei modi descritti all'art. 6.

**Art. 9**

Il prodotto dei soci ordinari conferito all'AGRIPAT verrà liquidato dalla medesima a norma degli Accordi Interprofessionali e/o contratti quadro sottoscritti.

**Art. 10**

I soci ordinari che effettuano la consegna diretta al Cliente di AGRIPAT del prodotto oggetto di conferimento, non sono tenuti al conferimento fisico del prodotto medesimo. In tal caso i soci ordinari sono inoltre tenuti ad indicare sui documenti di trasporto e vendita la norma o l'accordo di vendita indicata dall'AGRIPAT (es. Vendita a norma del contratto quadro in vigore).

**ART. 11**

Nel caso in cui gli impegni contrattuali assunti da AGRIPAT contengano clausole a garanzia del rispetto degli accordi medesimi, la stessa potrà richiedere ai soci ordinari, sia persone giuridiche che singoli, adeguate misure di garanzia al conferimento delle produzioni annuali rispettivamente impegnate. Tali clausole saranno poste in essere per iscritto ed accettate controfirmate precedentemente all'inizio della raccolta del prodotto.

**ART. 12**

Gli eventuali stoccaggi di prodotto ricevuto in conferimento e la successiva immissione sul mercato sono definite dall' AGRIPAT in accordo con i soci ordinari, sia singoli che persone giuridiche.

**Art. 13**

A seguito dell'introduzione della commercializzazione della cipolla a marchio "Selenella" da parte del Consorzio Patata Italiana di Qualità viene recepito integralmente il regolamento adottato dal Consorzio per detta produzione il quale affida all'Associazione il controllo e la certificazione della produzione arricchita.
L'Associazione seguirà anche per le cipolle le procedure gestionali ed amministrative previste per le patate.

**ART. 14**

Al fine di valorizzare tutto il prodotto del contratto quadro, oltre alle patate già commercializzate con i marchi Selenella e Patata di Bologna DOP, AGRIPAT ritiene opportuno completare la valorizzazione anche del rimanente prodotto attualmente non espressamente identificato. A tale proposito AGRIPAT collaborerà mettendo a disposizione i dati relativi a superfici, varietà e produzioni conferite dagli associati da assoggettare prioritariamente ad un sistema di certificazione maggiormente rispettoso dell'ambiente quale la certificazione QC e successivi aggiornamenti anche a livello nazionale (es. SQNPI).

**ART. 15**

AGRIPAT rende disponibili ai propri soci ordinari servizi di ricerca e sviluppo, assistenza tecnica agronomica specializzate, nonché in materia di difesa fitosanitaria e certificazione di qualità.
Agripat potrà inoltre prevedere e predisporre nuovi progetti rivolti alla valorizzazione commerciale.
I soci interessati potranno avvalersi, su richiesta, di tali servizi organizzati da AGRIPAT.

**ART. 16**

Per lo svolgimento di tutte le attività ed in particolare dei servizi relativi alla commercializzazione del prodotto ed all'assistenza tecnica i soci ordinari corrispondono all' AGRIPAT contributi ordinari, diversificati in proporzione all'effettivo servizio ricevuto, nella misura deliberata ogni anno in sede di approvazione del bilancio od in tale sede demandata al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17**

I soci ordinari sono tenuti a consentire che incaricati di AGRIPAT svolgano i controlli necessari a verificare, presso le superfici dichiarate nell'impegnativa di coltivazione annuale, il rispetto delle norme di produzione, qualità, ambiente e in materia fitosanitaria fissate dall'Associazione nonché dalle disposizioni vigenti, comunitarie, nazionali e regionali. In caso di rifiuto, l'incaricato dell'Associazione dovrà redigere apposito verbale da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

**Art. 18**

Per i soci ordinari inadempienti a quanto previsto dal presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad applicare le sanzioni come segue:

a) semplice diffida;
b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila);
c) sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione all'AGRIPAT, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali;
d) esclusione dalla società, che potrà essere anche immediata nei casi di particolare gravità e/o reiterazione dell'infrazione contestata ed accertata.

In particolare, in caso di inadempimento alle obbligazioni sociali declinate nel presente Regolamento e, in specie, in ipotesi di mancato ed ingiustificato conferimento, totale o parziale, della produzione pataticola oggetto delle impegnative di conferimento annuali, AGRIPAT contesterà l'infrazione al socio, assegnandogli un termine non inferiore a 5 giorni per fornire in forma scritta chiarimenti e giustificazioni, nonché documentazione comprovante le sue argomentazioni e difese.
Ove tali chiarimenti, giustificazioni e relativi documenti probatori non pervengano, ovvero siano ritenuti infondati e/o inidonei a comprovare le ragioni del socio e, pertanto, il mancato conferimento, totale o parziale, risulti accertato ed ingiustificato, il Consiglio di Amministrazione di AGRIPAT, salvo ed impregiudicato il diritto della Società al risarcimento del maggior danno, invierà al socio inadempiente una lettera di richiamo.
Analogo procedimento troverà applicazione nei casi di riscontrata non conformità e/o presenza sulle produzioni pataticole conferite dal socio di residui di fitofarmaci non ammessi o superiori alle soglie legalmente consentite.
In caso di infrazione recidiva, pure ove riferita ad annualità non consecutiva, potranno essere applicate, anche congiuntamente, le sanzioni di cui alle precedenti lett. b) e c), fino alla misura massima.
Nei casi più gravi, nonchè di persistenza dell'inadempienza del socio nelle annualità successive e nonostante l'applicazione delle precedenti sanzioni, il socio potrà essere passibile di esclusione dalla società con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.